

TI_GERICHTE 60.2012.217 vom 23. Juli 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-07-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2012.217

FR: TI_GERICHTE 60.2012.217 du 23 juillet 2012

IT: TI_GERICHTE 60.2012.217 del 23 luglio 2012

Regeste

Reclamo contro il parziale diniego di un'indennità

Erwägungen

E. 1

avrebbe discusso, durante tale incontro, più della situazione di _____ che di quella di RE 1) e dal sergente _____ (che afferma che nello stesso si sarebbe discussa la possibilità o meno di vedere l'incarto), si rileva che il tempo complessivo di tale incontro pari a 2 ore (compreso lo spostamento _____) risulta eccessivo. Un dispendio orario di 1 ora e 30 minuti appare più che sufficiente.

3.6.

Per quanto concerne lo studio fattispecie, esame dottrinale, stesura reclamo a Corte dei reclami penali, Lugano 6 pg. /4cp. x racc. del 5/6.6.2011 (ridotta da 7 ore a 4 ore) e esame e stesura replica ad osservazioni PP Respini e Comando polizia cantonale alla Camera dei ricorsi penali, TA, 4pg./3cp. x racc. del 27.6.2011 (ridotta da

E. 1.1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv.

E. 1.2

Il gravame – inoltrato il 25/29.5.2012 – contro la decisione 14.5.2012 del procuratore pubblico con cui ha in parte negato un'indennità a RE 1 è tempestivo. Il reclamante, quale imputato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione che ha parzialmente negato pretese a' sensi dell'art. 429 CPP. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

E. 2

ore a 1 ora), le decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico appaiono più che giustificate. Tutto sommato, tenuto effettivamente anche conto del fatto che la questione sollevata dall'avv. PR 1 nel suo reclamo a questa Corte verteva su concetti nuovi, a pochi mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, ma anche della natura,

della durata del procedimento, nonché del grado di difficoltà e degli atti istruttori compiuti (il procedimento era ai suoi albori), la scrivente autorità ritiene che tali riduzioni siano ragionevoli e compatibili con la necessaria attività espletata dal legale nella difesa del suo assistito.

3.7.

Per quanto concerne la telefonata al Ministero pubblico del 7.6.2011 e il relativo scritto di due pagine, il procuratore pubblico ha decurtato il dispendio orario esposto dall'avvocato da 1 ora e 30 minuti a soli 30 minuti. Il reclamante afferma tuttavia che già solo la telefonata sarebbe durata 15 minuti () poi compiutamente ripresa con la missiva in disamina di due pagine () (reclamo 25/29.5.2012, p. 7). Pertanto visto il contenuto dello scritto ed il tempo esposto per la telefonata sopraindicata, si ritiene giustificato un dispendio orario complessivo pari a 45 minuti, ritenuto comunque eccessivo quello esposto da RE 1.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 393 ss e 429 CPP, ed ogni altra disposizione applicabile,

1. L'istanza di indennizzo e riparazione del torto morale è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al non luogo a procedere del 17 gennaio 2012 del Ministero pubblico (NLP _____), rifonderà a RE 1, giusta gli artt. 429 e segg. CPP, l'importo complessivo di CHF 2'967.00 IVA compresa, oltre interessi al 5% dal 27.03.2012.

- _____

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

E. 2.1

Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: a. un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; b. un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale; c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

E. 2.2

L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP). L'indennizzo e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate condizioni (art. 430 CPP). Il decreto di non luogo a procedere può essere equiparato ad un decreto d'abbandono, malgrado il silenzio dei lavori preparatori e della legge (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 1). Ciò non può essere tuttavia la regola: l'art. 430 CPP prevede infatti, al cpv. 1 lit. c, che l'autorità penale possa ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se le spese dell'imputato sono di esigua entità. Essa codifica un principio già ritenuto dal Tribunale federale (cfr., per es., decisione 6B_976/2008 dell'8.6.2009 consid. 2.3.), secondo cui il cittadino deve sopportare il rischio, fino ad un certo grado, di un procedimento penale ingiustificato. L'obbligo di risarcimento presuppone di conseguenza una certa obiettiva

gravità dell'atto di istruzione e un conseguente notevole danno. I lavori preparatori al CPP (Messaggio del 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, p. 1232) menzionano che gli inconvenienti minori quali l'obbligo di comparire una o due volte a un'udienza non danno diritto ad un indennizzo.

E. 2.3

L'art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO – S. WEHRENBURG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale (Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all'imputato (cfr., sul concetto di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBURG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.). Il nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBURG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure anche di parziale abbandono (o decreto di non luogo a procedere) o, ancora, con un'assoluzione totale oppure soltanto parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3). Le autorità penali devono pronunciarsi d'ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come peraltro stabilisce esplicitamente l'art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF 1B_475/2011 dell'11.1.2012 consid. 2.2.; decisione 1.9.2011 di questa Corte in re F.C., consid. 5.2., inc. CRP 60.2011.222). Gli art. 317 ss. CPP TI prevedevano una normativa analoga, con principi mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO. Di principio, dunque, la giurisprudenza dell'allora Camera dei ricorsi penali prolata sotto l'egida delle norme precedentemente in vigore mantiene la sua validità anche in merito agli art. 429 ss. CPP.

E. 2.4

Giusta l'art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l'imputato, pienamente o parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Si tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia. Questa disposizione traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico (non deve trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario dell'avvocato, erano giustificati (Messaggio del 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, p. 1231; BSK StPO – S. WEHRENBURG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 7; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 5). S. WEHRENBURG / I. BERNHARD (in BSK StPO, art. 429 CPP n. 14) ritengono che ogni imputato oggetto di un procedimento per un crimine o un delitto, che non è abbandonato dopo il primo interrogatorio, ha diritto ad essere assistito da un legale. Y. GRIESSER (in ZK StPO, art. 429 CPP n. 4) è della medesima opinione (aggiungendo le

contravvenzioni, qualora si giunga davanti ad un Tribunale); fa un'eccezione per i casi bagatellari. L'allora Camera dei ricorsi penali, per determinare se riconoscere all'imputato prosciolti spese legali nell'ambito di un'istanza di indennità per ingiusto procedimento, faceva riferimento ai principi in materia di difensore d'ufficio sviluppati dall'Alta Corte. La necessità della presenza di un difensore nasceva dunque quando gli interessi dell'indiziato erano colpiti in misura importante e la fattispecie presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità e che quindi rendevano necessaria la presenza di un patrocinatore. Ciò era segnatamente il caso laddove ci si doveva attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escludeva la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale. Nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena era di pochi mesi si dovevano considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non era in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori ("Ba gatelldelikte"), ove entrava in considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto, era negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione 28.12.2010 in re C.P., inc. CRP 60.2010.422). Principi che non sono mutati con l'introduzione del CPP. Si può quindi continuare a riferirsi alla giurisprudenza del Tribunale federale, da cui sono stati ripresi detti principi [cfr. decisione 1B_605/2011 del 4.1.2012 consid. 2.2., concernente la difesa d'ufficio ex art. 132 cpv. 1 lit. b e cpv. 2/3 CPP, disposizione che recita: " Chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se: (...) b. l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi. Una difesa s'impone per tutelare gli interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo. Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore ."]. La giurisprudenza del Tribunale penale federale (decisione TPF BB.2011.125 del 30.5.2012 consid. 4.2.) sembrerebbe più restrittiva: fa infatti riferimento all'art. 130 CPP (difesa obbligatoria). Questa Corte continuerà ad applicare i principi sopra descritti.

E. 2.5

Nella fattispecie in esame ci si può dunque chiedere se gli interessi di RE 1 sono stati colpiti in misura importante tale da escludere l'applicazione dell'art. 430 CPP e se il caso ha presentato difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi hanno reso necessaria la presenza di un patrocinatore. Visto, in particolar modo, il reclamo interposto davanti a questa Corte dallo stesso imputato in merito allo svolgimento dell'interrogatorio davanti alla Polizia cantonale ed al suo accoglimento, a tale questione si può, eccezionalmente, rispondere positivamente.

E. 3.1

RE 1 postula la rifusione della nota d'onorario del suo difensore, avv. PR 1, pari a CHF 5'390.-- (pari a circa 20 ore a CHF 300.-- / ora, CHF 377.-- di spese, IVA, dedotti CHF 1'000.-- di ripetibili già concesse).

E. 3.2

Ora, ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, come detto l'imputato assolto ha diritto innanzitutto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali. Nel presente caso, non sono contestati l'esigenza di un patrocinatore ed il diritto ad una rifusione, ma unicamente le riduzioni delle note d'onorario operate dal magistrato inquirente. Vanno quindi esaminate le poste relative alle note d'onorario riguardanti la difesa di RE 1 che il procuratore pubblico ha ridotto nella decisione impugnata e che quindi il reclamante ha contestato in questa sede.

E. 3.3

Innanzitutto per quanto attiene la tariffa oraria esposta di CHF 300.--/ora, la tesi del reclamante non merita accoglimento. Secondo la prassi invalsa sino al 31.12.2010, l'allora Camera dei ricorsi penali verificava la conformità della nota d'onorario al principio regolamentato all'art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui per la determinazione dell'onorario l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità. Per la remunerazione oraria, a partire dal 2001, l'allora Consiglio di moderazione l'aveva fissata, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici, senza stabilire un limite massimo. L'allora CRP ha continuato a riconoscere detto importo di CHF 250.--, anche dopo l'abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell'ambito dell'istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP-TI [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell'11.8.2008, considerando 3.3.2)]. Per casi complessi, l'allora CRP applicava una tariffa oraria pari a CHF 300.--/ora (cfr. decisione 27.5.2009, inc. CRP _____). Questa Corte conferma detti importi, che appaiono ancora adeguati. Si rileva peraltro che anche l'art. 12 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31.8.2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura federale prevede che l'indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.-- e al massimo a CHF 300.--. Non va inoltre dimenticato che, in una recente sentenza, il TF ha stabilito che, in ambito civile (art. 122 cpv. 1 litt. a CPC), una tariffa oraria minima di CHF 180.--/ora per avvocato (e CHF 110.--/ora per praticante) sia da ritenersi equa ed adeguata in caso di difesa d'ufficio (decisione TF 4C_2/2011 del 17.5.2011). La fattispecie in esame non può in alcun modo essere considerata di una complessità tale da giustificare l'applicazione di una tariffa oraria particolare. Conformemente alla prassi della Camera dei ricorsi penali, ripresa da questa Corte, e considerata la complessità della fattispecie, un'indennità di CHF 250.-- / ora può essere ritenuta adeguata.

E. 3.4

Per quanto concerne l'esposizione di 1 ora per "colloquio con cliente e apertura incarto" del 30.5.2011, che il procuratore pubblico ha ridotto a 30 min, lo stesso può essere riconosciuto così come esposto dal reclamante, trattandosi del primo colloquio tra RE 1 ed il suo avvocato.

E. 3.5

In merito alla "udienza Polizia cantonale _____" del 31.5.2011 (2 ore) il magistrato inquirente ha stralciato tale prestazione ritenuto che non vi fosse stata "(...) alcuna udienza di Polizia nel giorno indicato". Il reclamante contesta tale conclusione affermando che "(...) il suddetto incontro era stato concordato su invito del responsabile di polizia della sede di _____, proprio per poter discutere delle questioni riguardanti il caso di specie e di quello relativo al signor _____, non da ultimo la questione del 'cartellino' di

invito ad uscire dal territorio svizzero poi giustamente inficiato a seguito di detto colloquio. (...). Ad ogni buon conto, benché non ritenuto necessario, alla luce delle conclusioni irriverenti, arbitrarie e destituite di fondamento avanzate con cotanta disinvoltura dall'autorità di prime cure, il patrocinatore ha ritenuto opportuno chiedere direttamente agli agenti partecipanti al colloquio tenutosi il giorno 31 maggio 2011 un'attestazione scritta di conferma (...)" (reclamo 25/29.5.2012, p. 6). In tale documento (mail) il sergente _____ ha dichiarato di confermare di aver incontrato presso gli uffici della gendarmeria territoriale di _____ l'avv. PR 1 in due occasioni, "(...) la prima volta, se non erro il 31 maggio 2011, è avvenuto unicamente un colloquio dove sono state chiarite diverse tematiche inerente o meno la possibilità di visionare l'incarto (...)" (mail 22.5.2012, doc. B). Tutto ciò ritenuto, visto quanto affermato dallo stesso reclamante (che sembrerebbe affermare che l'avv. PR 1 avrebbe discusso, durante tale incontro, più della situazione di _____ che di quella di RE 1) e dal sergente _____ (che afferma che nello stesso si sarebbe discussa la possibilità o meno di vedere l'incarto), si rileva che il tempo complessivo di tale incontro pari a 2 ore (compreso lo spostamento _____) risulta eccessivo. Un dispendio orario di 1 ora e 30 minuti appare più che sufficiente.

E. 3.6

Per quanto concerne lo "studio fattispecie, esame dottrinale, stesura reclamo a Corte dei reclami penali, Lugano 6 pg. /4cp. x racc" del 5/6.6.2011 (ridotta da 7 ore a 4 ore) e "esame e stesura replica ad osservazioni PP Respini e Comando polizia cantonale alla Camera dei ricorsi penali, TA, 4pg./3cp. x racc." del 27.6.2011 (ridotta da 2 ore a 1 ora), le decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico appaiono più che giustificate. Tutto sommato, tenuto effettivamente anche conto del fatto che la questione sollevata dall'avv. PR 1 nel suo reclamo a questa Corte verteva su concetti nuovi, a pochi mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, ma anche della natura, della durata del procedimento, nonché del grado di difficoltà e degli atti istruttori compiuti (il procedimento era ai suoi albori), la scrivente autorità ritiene che tali riduzioni siano ragionevoli e compatibili con la necessaria attività espletata dal legale nella difesa del suo assistito.

E. 3.7

Per quanto concerne la telefonata al Ministero pubblico del 7.6.2011 e il relativo scritto di due pagine, il procuratore pubblico ha decurtato il dispendio orario esposto dall'avvocato da 1 ora e 30 minuti a soli 30 minuti. Il reclamante afferma tuttavia che già solo la telefonata sarebbe durata 15 minuti "(...) poi compiutamente ripresa con la missiva in disamina di due pagine (...)" (reclamo 25/29.5.2012, p. 7). Pertanto visto il contenuto dello scritto ed il tempo esposto per la telefonata sopraindicata, si ritiene giustificato un dispendio orario complessivo pari a 45 minuti, ritenuto comunque eccessivo quello esposto da RE 1.

E. 4

Al reclamante vanno dunque riconosciute 14 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora per complessivi CHF 3'563.--, oltre CHF 380.-- di spese e CHF 24.-- di IVA, per un totale di CHF 3'967.--. Da tale importo vanno dedotti CHF 1'000.-- già percepiti da RE 1 a titolo di ripetibili. Egli riceverà dunque CHF 2'967.--, IVA compresa, a titolo di indennizzo per spese legali.

E. 5

Il gravame è parzialmente accolto. Spese e tasse di giustizia ridotte sono poste a carico di RE 1, parzialmente soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 393 ss e 429 CPP, ed

ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è parzialmente accolto. La decisione 14.5.2012 emanata dal procuratore pubblico Nicola Respini è modificata in tal senso: “1. L’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al non luogo a procedere del 17 gennaio 2012 del Ministero pubblico (NLP _____), rifonderà a RE 1, giusta gli artt. 429 e segg. CPP, l’importo complessivo di CHF 2’967.00 IVA compresa, oltre interessi al 5% dal 27.03.2012”. 2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di RE 1, _____. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli artt. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. 4. Intimazione: - _____ Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.